



2666/2009



R.G. 490/04
Cron. 61821
Rep. 5379
Sena
oggetto Opposizione
l'esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE

nella persona dei Magistrati :

Dott. Gaetano Annunziata

Presidente


Dott. Marzia Consiglio

Consigliere

Dott. Maria Sena

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello n.490 R.G. dell'anno 2004, con oggetto :
opposizione all'esecuzione

TRA

I. [redacted] C. [redacted] R. [redacted] (●) srl con la sua procuratrice speciale Servizi Immobiliari **B. [redacted] spa** in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. **M. [redacted] C. [redacted]** presso cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via **[redacted] n. [redacted]** unitamente all'avv. **A. [redacted] S. [redacted]**

P.I. [redacted]

APPELLANTE

E

IL CASO.it

L. [redacted] S. [redacted] R. [redacted]

rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ciaccia e Corrado Di Resta presso cui è elettivamente domiciliata in Napoli al Vico Satriano n.3

APPELLATA

E

Istituto Bancario **[redacted] spa**, in persona del legale rappresentante

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI : all'udienza del 31.3.2009 le parti si riportavano a quelle rese nei rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23.4.2002 **L. [redacted] S. [redacted] R. [redacted]**, debitore esecutato nella procedura n. 223/93 promossa dall'Istituto Bancario **[redacted]**, proponeva

Sena

2+1.20
A. DI RESTA
5 OTT. 2009

opposizione all'esecuzione denunciando l'omessa formale notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento giacchè dell'esecuzione stessa ella aveva avuto notizia solo attraverso una telefonata fattale da parte di un incaricato di una società asseritamene cessionaria del credito fatto valere dall'Istituto [REDACTED]. Pertanto, lamentava il difetto di legittimazione attiva del creditore precedente che aveva ceduto il relativo credito senza alcuna comunicazione ; contestava, poi, l'entità degli interessi denunciandone il carattere anatocistico ed usurario.

A seguito di tanto la procedura esecutiva veniva sospesa. Si costituiva la società [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED] s.r.l (che era intervenuta anche nel processo di esecuzione con atto dell'11.6.2002) assumendo che il credito dell'Istituto [REDACTED] era stato dapprima ceduto alla Banca [REDACTED] spa con contratto del 30.5.2000 pubblicato sulla G.U. del 18.8.2000, quindi successivamente ceduto ad essa [REDACTED] con contratto del 4.8.2000 pubblicato sulla GU del 19.8.2000. Assumeva che, a seguito del suo intervento nella procedura esecutiva, era venuta meno la necessità della sospensione, che nessuna comunicazione dell'avvenuta cessione del credito competeva alla debitrice a norma della legge bancaria e contestava la fondatezza delle ragioni dell'opposizione fatte valere dalla [REDACTED].

Il giudizio di opposizione all'esecuzione (n. RG22559/2002), all'esito dell'istruttoria documentale, si chiudeva con sentenza del 22.4.2003 con cui il Tribunale , accolta l'opposizione, dichiarava la sopravvenuta inefficacia dell'azione esecutiva in corso e compensava le spese di lite.

IL CASO.it

Con atto del 13.7.2004 la srl [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED] ha proposto appello avverso la detta pronuncia chiedendo alla Corte di accertare la legittimazione ad agire di essa società appellante nella procedura esecutiva immobiliare n.223/1993

pendente innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di [REDACTED] S. [REDACTED] R. [REDACTED], rigettare l'opposizione come da quest'ultima proposta.

Nel costituirsi in giudizio, [REDACTED] S. [REDACTED] R. [REDACTED] ha contestato le ragioni dell'appello e la loro fondatezza giuridica concludendo per il rigetto del gravame ; in via incidentale subordinata all'accoglimento dell'appello, ha proposto impugnazione incidentale avverso la medesima sentenza reiterando i singoli motivi di opposizione non esaminati dal Tribunale in quanto assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di opposizione. Ha, inoltre, sollevato questione di legittimità costituzionale

Di Resta

dell'art.41 I comma del D. lgs n.385/1993, in contrasto con gli artt.1264 cc e 3,24,42,47,76,77 e 111 della Costituzione, così come excepto già in primo grado.

L'Istituto ~~S. Paolo di Torino~~ non si è costituito.

IL CASO.it

Quindi, acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 31.3.2009 in cui la causa è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' da premettere che la sentenza oggetto di impugnazione ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale formatosi con la sentenza della S.C. del 6.4.2001 n.9211 (seguita da successive pronunce conformi) relativamente al fenomeno successorio nell'esecuzione forzata, oggetto di annosa disputa in ordine all'applicabilità al processo di esecuzione degli artt.110 e 111 cpc. Ebbene, dopo un completo riassunto della problematica in questione e degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il Tribunale di Napoli – aderendo all'impostazione di cui alla citata sentenza del 2001 – ha affermato che “in considerazione della cessione del diritto della cui esecuzione si tratta, in pendenza del processo esecutivo, la parte obbligata secondo il titolo ha diritto di far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, un proprio interesse a non essere costretta a subire l'esecuzione del cedente che non ha più il diritto a pretenderla. Se vi è intervento nel giudizio del successore, la sentenza che decide sul punto può avere il solo contenuto di un accertamento negativo del diritto della parte istante a proseguire il processo. Tuttavia, il successore conserva il diritto ad iniziare in seguito un nuovo processo esecutivo”. Ciò posto, il Tribunale ha affermato che l'eventuale intervento del ~~cessionario non può utilmente verificarsi allorché il cedente sia l'unico creditore~~ munito di titolo esecutivo e la cessione del credito non sia stata formalmente sollevata nel corso del processo stesso : sicchè, nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta dalla ~~L. S. P.~~, per la parte in cui si contesta il diritto dell'Istituto ~~S. Paolo di Torino~~ di proseguire nella azione esecutiva per aver ceduto il relativo credito, merita accoglimento con conseguente improcedibilità dell'esecuzione in corso, non essendovi altri creditori muniti di titolo esecutivo, utilmente intervenuti nel processo prima del dispiegarsi dell'evidenziata causa di arresto. Le argomentazioni dell'appellata sentenza (che, come detto, ha applicato i principi espressi dalla S.C. con la pronuncia del 2001 n.9211) sono state oggetto di

critica da parte della società appellante, il cui gravame si sostanzia in censure sull'interpretazione e sull'applicabilità al caso di specie della già citata sentenza della Corte di Cassazione per giungere ad affermare – in contrasto con i principi della Corte – che l'intervento da essa spiegato nella procedura esecutiva avrebbe tolto ogni rilevanza al fenomeno successorio attuatosi, adducendo a sostegno di tale argomento la pretesa mancata applicazione dell'art.111 cpc da parte del Tribunale.

La tesi non è condivisibile giacché la sentenza ha correttamente affrontato e risolto il problema dell'applicabilità dell'art.111 cpc nel giudizio di esecuzione seguendo gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità cui anche Questa Corte aderisce. Ed invero, proprio la sentenza n.9211 del 2001, nell'affrontare la questione, non solo ha chiarito i limiti entro cui può trovare applicazione la citata norma nel processo esecutivo, ma ha anche precisato che l'intervento del cessionario se effettuato dopo che il debitore ha contestato la legittimazione del creditore cedente, impedisce la prosecuzione del processo, fermo restando che tale arresto non priva il successore del diritto di iniziare ex novo il processo esecutivo.

Sicché, nel caso di specie, poiché al momento dell'opposizione (23.4.2002) la srl ~~C. R.~~ – pur essendo subentrata al creditore originario – non era ancora parte del procedimento esecutivo che continuava su impulso di un soggetto che non aveva più legittimazione (avendo ceduto il proprio diritto di credito), l'opposizione proposta dalla debitrice ~~L.~~, che ha eccepito espressamente la carenza del diritto del creditore procedente di agire in executivis, ha determinato la improcedibilità del giudizio, così come avviene quando il bene pignorato risulti appartenere a soggetto diverso dall'obbligato, o quando risulti estinta l'obbligazione o inesistente l'obbligo del terzo. Ciò è diretta e logica conseguenza delle esigenze e peculiarità del processo esecutivo che, in quanto volto all'attuazione coattiva della pretesa, presuppone l'assoluta coincidenza tra soggetto agente e titolare del diritto. La dissociazione tra titolarità ed interesse, che sottende la previsione di cui all'art.111 cpc, non sembra – quindi – compatibile con il giudizio di esecuzione, tant'è che in caso di successione a titolo particolare nella titolarità del diritto azionato esecutivamente, la ulteriore prosecuzione del processo presuppone il concreto intervento dell'effettivo ed attuale titolare del diritto, rimanendo il dante causa sprovvisto della legittimazione a proseguire nell'azione promossa. Occorre, però, perché venga rimosso l'ostacolo di ordine processuale, che il predetto intervento



operi prima che la questione sia formalmente sollevata o eccepita nel corso del processo stesso (v. da ultimo Cass. n.4985 del 2004).

IL CASO.it

In conclusione, l'appello va rigettato confermandosi in pieno le statuizioni dell'impugnata sentenza e restando, quindi, assorbito in tale pronuncia l'esame delle ulteriori questioni sollevate con l'appello incidentale subordinato. Segue a tanto la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo di ufficio in assenza di nota di parte.

PQM


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 22.4.2003, così provvede :

rigetta l'appello ;


condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi €3.300, di cui €100 per esborsi, €1.200 per diritti ed €2.000 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Napoli, il 6 luglio 2009.

Il Consigliere estensore



il Presidente



IL CANCELLIERE

Maria Biondo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 SET. 2009

IL CANCELLIERE

MARIA BIONDO